N. 141/12 R.G.
N. 45/17 R. Sent.
N. ____/____ R. Rep.
N. 54/17 Reg. Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI VIBO VALENTIA

nella persona della dott.ssa Rossana Cirifalco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 141/12 R.G.A.C. vertente

TRA

[redacted] nato a [redacted] residente a [redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted], la quale lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;

- ATTORE-

CONTRO

Milano Assicurazioni s.p.a., (ora UnipoSai Assicurazioni s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano, elettivamente domiciliata in Paola (CS), Corso Roma n. 3, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cavallo, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- CONVENUTA -

E

[redacted]

[redacted]

- CONVENUTI CONTUMACI -

OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attore: "... *produce note illustrative autorizzate nell'interesse di parte attrice, al cui contenuto si riporta integralmente. Per i motivi ivi esposti chiede*

che la causa venga rimessa sul ruolo con ammissione della C.T.U. tecnica volta alla quantificazione dei danni riportati dall'autovettura di parte attrice".

Per la convenuta: "*... deposita note autorizzate alle quali si riporta e chiede che la causa venga trattenuta in decisione".*

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DEL PROCESSO

Preliminarmente si rileva che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., per come modificato dalla L. 69/2009 e che la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.03.2016.

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Buttafuoco Vincenzo conveniva in giudizio la Milano Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., [redacted] rispettivamente Compagnia assicurativa, proprietaria e conducente dell'autocarro OM 40, targato [redacted], per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni per le lesioni subite e per i danni materiali occorsi alla propria autovettura Citroen C3, nell'occasione munita di targa prova [redacted] a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 27.06.2011, su via Circonvallazione di Francica (VV), intorno alle ore 15,30.

Assumeva l'attore che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, stava conducendo il proprio veicolo allorquando si fermava regolarmente al segnale di Stop e veniva tamponato dall'autocarro Fiat OM 40 sopra citato, finendo contro un'autovettura Fiat Panda che, in quel momento, stava attraversando l'incrocio; che a seguito dell'incidente riportava lesioni per le quali era trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vibo Valentia dove gli veniva riscontrata una "*cervicalgia post-traumatica con algia al torace*" da cui guariva, con postumi da valutare in sede medico-legale soltanto in data 10.08.2011; che le lesioni subite potevano quantificarsi in complessivi € 3.500,00; che anche la propria autovettura Citroen C3 subiva danni per l'ammontare di € 5.384,50 come da preventivo di spesa prodotto in atti; che la responsabilità del sinistro de quo era da attribuirsi a responsabilità esclusiva di [redacted] per avere tamponato un veicolo fermo al segnale di Stop; che vano era risultato ogni tentativo di bonario componimento con la Compagnia convenuta in via stragiudiziale e, pertanto, era stato costretto ad intraprendere il presente giudizio. Sulla base di tali assunti, l'attore chiedeva al Giudice di Pace di accertare e dichiarare la

titolare della targa prova; tuttavia tale circostanza non è stata contestata dalla parte convenuta, anzi l'autorizzazione in parola risulta allegata al fascicolo di parte convenuta e, pertanto, la sua sussistenza può ritenersi acclarata.

E' rimasta sfornita di prova sufficiente, invece, l'ulteriore condizione necessaria affinchè risulti operativa la garanzia assicurativa della targa prova, ossia che l'autovettura Citroen C3 stesse circolando, al momento del sinistro de quo, a scopo di prove tecniche, sperimentali, costruttive, di dimostrazione o trasferimenti, vendita o allestimento.

A tal fine è stata espletata la prova testimoniale ma sul punto i testi escussi non hanno riferito alcunchè ed in mancanza di prova ulteriore, incombente sulla parte attrice, la domanda va dichiarata improcedibile.

La non incontrovertibilità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 141/12 R.G.A.C., proposta da [redacted] elettivamente domiciliato in Vibo Valentia (VV), via [redacted] la quale lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione contro **Milano Assicurazioni s.p.a.,** (ora UnipoSai Assicurazioni s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano, elettivamente domiciliata in Paola (CS), Corso Roma n. 3, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cavallo, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, [redacted] così provvede:

1 dichiara improponibile la domanda;

2 compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Vibo Valentia, 17.03.2016

IL GIUDICE DI PACE
(Dott. Rossana Cirifalco)

UFFICIO GIUDICE DI PACE
Vibo Valentia (VV)
28 AGO. 2017
DEPOSITATO / PERVENUTO

IL CANCELLIERE
(Maurizio Lo Schiavo)